

CLEARY GOTTLIB STEEN & HAMILTON LLP

Via San Paolo 7
20121 Milano
T: +39 02 72 60 81
F: +39 02 86 98 44 40

Piazza di Spagna 15
00187 Roma
T: +39 06 69 52 21
F: +39 06 69 20 06 65
clearygottlieb.com

NEW YORK • WASHINGTON, D.C. • PARIGI • BRUXELLES • LONDRA
FRANCOFORTE • MOSCA • COLONIA • HONG KONG
PECHINO • BUENOS AIRES • SAN PAOLO • ABUDHABI • SEOUL

AVV. MARIO SIRAGUSA
AVV. GIUSEPPE SCASSELLATI SFORZOLINI¹
AVV. ROBERTO BONSIGNORE¹
AVV. PIETRO FIORUZZI¹
AVV. VANIA PETRELLA
AVV. C. FERDINANDO EMANUELE
AVV. MATTEO MONTANARO
AVV. MARCO D'OSTUNI¹
AVV. CARLO SANTORO
AVV. MATTEO BERETTA
AVV. CARLO DE VITO PISCICELLI¹
AVV. FRANCESCO DE BIASI
AVV. G. CESARE RIZZA BAJARDO
AVV. FRANCESCA GESUALDI¹
PROF. AVV. GIANLUCA FAELLA
PROF. AVV. PAOLO RAINELLI
AVV. ROBERTO ARGERI
AVV. SAVERIO VALENTINO¹
AVV. FAUSTO CARONNA
AVV. PAOLA ALBANO
AVV. GEROLAMO DA PASSANO¹
AVV. LUCIANA BELLIA
AVV. LAURA PROSPERETTI
PROF. AVV. PAOLO BERTOLI
AVV. GIANLUCA RUSSO
AVV. MARCO ZOTTA
AVV. FRANCESCO IODICE
AVV. ANNA CHIARA AMATO
AVV. ALESSANDRA ANSELMI
AVV. GIANLUCA ATZORI
AVV. SEVERA AZZARELLO
AVV. LARISA BABIY
AVV. GABRIELE BARBATELLI
AVV. CARLOTTA BONANOMI
AVV. CHIARA CAPALTI
AVV. FEDERICO CENZI VENEZZE^{1,3}
AVV. GIULIA CHECCACCI
AVV. CLARA CIBRARIO ASSERETO
AVV. GIOVANNA CICCIOGLI
AVV. ALESSANDRO COMINO
AVV. ROBERTO CUGNASCO
AVV. CRISTINA DIONISIO¹
AVV. JACOPO FIGUS DIAZ¹
AVV. LORENZO FREDDI¹
AVV. ALESSANDRO GENNARINO¹
AVV. DAVIDE RAUL GIANNI¹
AVV. NATALIA LATRONICO
AVV. RUGGERO MAGAGNA
AVV. MARCELLO MAGRI
AVV. ANDREA MANTOVANI¹
AVV. BERNARDO MASSELLA DUCCI TERI^{1,3}
AVV. CHIARA MILITELLO
AVV. RICCARDO MOLE
AVV. MATTIA PAGLIERINI
AVV. ROSA PARMOSE
AVV. NICOLE BRUNELLA PUPPIENI¹
AVV. EVA REGGIANI
AVV. GIULIA RIMOLDI¹
AVV. VALERIO COSIMO ROMANO
AVV. NICOLÒ SANTORO
AVV. ALICE SETARI
AVV. DAVID SINGER¹
AVV. MICHAEL TAGLIAVINI
AVV. RICCARDO TREMOLADA

1 Member of the New York Bar
2 Member of the Washington, D.C. Bar
3 Avocat au Barreau de Paris

19 febbraio 2021

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I

VIA PEC

ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Osservazioni in merito alla consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti".

Desideriamo ringraziare codesta Spettabile Autorità per l'opportunità di presentare le nostre osservazioni al documento di consultazione contenente lo schema di disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti".

La numerazione dei paragrafi seguenti corrisponde a quella dell'articolato posto in consultazione.

SEZIONE II, par. 1

Con riferimento alle disposizioni sulla procedura per la valutazione dell'idoneità, sarebbe opportuno, a fini di chiarezza e coerenza applicativa, includere norme di coordinamento con le disposizioni di vigilanza vigenti relative alla verifica dell'idoneità degli esponenti di banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, intermediari finanziari e confidi.

In particolare, si chiede di chiarire se e in quale misura le norme vigenti debbano ritenersi abrogate dal provvedimento posto in consultazione. Non è, ad esempio, chiaro se i destinatari del provvedimento in consultazione debbano o meno continuare a fare riferimento alle previsioni delle disposizioni di vigilanza ad essi applicabili relativamente alla documentazione da acquisire per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali, né se e quando nuovi modelli di dichiarazione sostitutiva andranno a sostituire quelli attualmente contenuti nelle disposizioni di vigilanza.

Rileviamo, infatti, che gli elenchi e i modelli di autocertificazione attualmente vigenti appaiono superati dai requisiti introdotti dal Regolamento e, pertanto, sarebbe opportuno abrogare tali allegati, sostituendoli con nuovi elenchi e modelli conformi alla nuova normativa applicabile.

Per le medesime ragioni, con riferimento alla documentazione da allegarsi al verbale della riunione dell'organo competente per la valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali di cui al par. 1.7, riteniamo opportuno un chiarimento rispetto ai citati questionari standardizzati (riportati alla nota 6). Nello specifico, sarebbe opportuna la preventiva definizione dei suddetti questionari in seno alla presente disciplina.

SEZIONE II, par. 1.10

Con riferimento alla facoltà di avere un confronto anticipato con la Banca d'Italia in merito all'idoneità dei candidati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza, concessa a chi intenda presentare candidati per le nomine assembleari in banche non di minori dimensioni e capogruppo (par. 1.10), condividiamo la finalità di agevolare il confronto tra la Banca d'Italia e gli intermediari al fine di evitare che i candidati per posizioni rilevanti siano dichiarati decaduti a seguito della valutazione *ex post*. Tuttavia, riteniamo auspicabile un chiarimento circa la portata di tale confronto e le sue eventuali conseguenze sulla procedura oggetto di consultazione.

A nostro avviso, infatti, lo schema di disposizioni non è chiaro circa gli effetti dell'esercizio di detta facoltà, e, in particolare, se e quali benefici questo comporti per chi decida di avvalersene. In tal senso suggeriamo di chiarire se l'invio della documentazione necessaria per la valutazione dell'idoneità determini un vantaggio in occasione della successiva procedura di valutazione, anche solamente in termini di tempi, nonché di affidamento sugli eventuali riscontri ottenuti in sede di confronto preventivo con l'Autorità di vigilanza.

SEZIONE II, par. 2.5

Per quanto concerne la previsione di cui al par. 2.5 inerente ai casi di eccezionale urgenza che consentono una deroga alla procedura di valutazione *ex ante* introdotta dal proposto schema di disposizioni, comprendiamo e condividiamo le ragioni dell'introduzione di tale deroga, volta ad evitare eccessivi rallentamenti della procedura in situazioni critiche ed eccezionali. Apprezziamo altresì l'aver fornito una serie di esempi concreti che integrano tali circostanze (nella nota 13), tuttavia osserviamo che tale elenco non tiene conto di situazioni altrettanto meritevoli. Ad esempio, la cessazione inattesa della carica di un responsabile di una funzione aziendale potrebbe giustificare la procedura d'urgenza non soltanto quando si tratti di funzioni di controllo, ma anche quando riguardi funzioni aziendali strategiche che richiedono competenze tecniche specifiche.

Infine, riteniamo necessario chiarire le conseguenze dell'eventuale successivo accertamento da parte della Banca d'Italia dell'insussistenza delle circostanze di eccezionale urgenza addotte dall'intermediario a sostegno di una nomina non assembleare in deroga alla procedura di cui al paragrafo 2. In tal senso, suggeriamo di chiarire che l'eventuale accertamento dell'insussistenza di tali circostanze non determina di per sé la decadenza degli esponenti così nominati.

Restiamo a disposizione di codesta rispettabile Autorità per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nella presente comunicazione e, più in generale, per valutare ulteriormente i profili d'interesse del Documento di Consultazione e delle proposte di modifica e integrazione.

Con osservanza,

Laura Prosperetti / Bernardo Massella Ducci Teri